

**Giovanni Maria Pavarin – Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste**

**OSSERVAZIONI TECNICHE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2574  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 31 MARZO 2022**

Essendo stato richiesto di sollecitamente formulare le mie osservazioni in ordine al disegno di legge N. 2574, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, nel testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa di vari deputati, mi permetto di osservare quanto segue.

Premesso che il disegno di legge risulta alquanto modificato rispetto a quello messomi a disposizione nel momento in cui sono stato audito dalla Commissione Parlamentare Antimafia, nel confermare in ottima parte quanto in tale sede osservato, mi sento qui di dover rassegnare le seguenti aggiuntive considerazioni, di ordine squisitamente tecnico.

**1.** Nel corso della seduta del 21 aprile 2022 il senatore Grasso ha fatto rilevare una **palese contraddizione** contenuta nel testo approvato dalla Camera (v. pag. 8 del verbale): trattasi di rilievo **assolutamente condivisibile**, posto che per taluni reati commessi in associazione sono state create due distinte procedure.

Basti pensare che l'associazione finalizzata alla **violenza sessuale di gruppo** (art. 609 *octies* c.p.) è oggi prevista sia dal combinato disposto dei nuovi commi 1-bis.2 e 1-bis.1. sia dal comma 1 *ter* (previgente e non toccato dalla novella), con la conseguente insanabile contraddizione logico-giuridica ed inevitabile impossibilità applicativa, non essendo dato di capire quale sia il regime istruttorio da applicarsi al caso di specie; lo stesso vale per i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 *ter*, 601 e 602 c.p.

**2.** Un'ulteriore discrasia riguarda ad esempio il reato di cui **all'art. 12, 3° comma decreto legislativo n. 286/1998**, che compare nel nuovo comma 1-bis e continua a comparire nel comma 1 *ter* (previgente e non toccato dalla novella) quale reato-scopo dell'associazione, con la conseguenza che un'associazione finalizzata alla realizzazione di un reato di prima fascia finisce per essere assoggettata ad una disciplina meno severa di quella riservata al reato monosoggettivo.

**3.** Prendo atto che non si è inteso porre riparo alla criticità da me rilevata in punto di silenzio della legge relativamente all'impugnazione del permesso o dell'ammissione al lavoro all'esterno a seguito della nuova competenza attribuita al Tribunale di Sorveglianza: voglio però sottolineare che il nuovo comma 2 *ter* dell'art. 4 bis, nel prevedere che alle udienze del Tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la

concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p., le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado, sembra non considerare che la concessione del permesso e l'ammissione al lavoro all'esterno **avvengono oggi a seguito di udienza non partecipata (cioè senza la presenza delle parti)**, rispetto alla quale il contraddittorio è solo eventuale e differito (si radica cioè solo a seguito di reclamo).

Lo stesso, in assenza di una nuova norma che preveda che il permesso e il lavoro all'esterno vanno decisi dal Tribunale di sorveglianza **solo in esito a udienza partecipata**, avverrà dunque anche in futuro, rendendo evidente la velleità della norma relativa allo svolgimento delle funzioni del p.m., al quale l'attuale normativa concede il solo potere di impugnare (peraltro solo in cassazione, e senza effetto sospensivo dell'esecutività!).

**4.** Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non posso dunque che convenire sull'opportunità tecnico-giuridica, evocata all'esito della seduta del 4 maggio 2022, nella quale si è da taluno auspicato un rinvio dell'udienza della Consulta.

**Giovanni Maria Pavarin – Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste**